

Tedeschi & C. s.r.l. consulenti d'impresa

Oggetto: ATTIVITÀ ISPETTIVA IN PRESENZA DI CONTRATTI CERTIFICATI

L'INL, con circolare n. 9/2018, ha fornito il proprio parere sulla possibile interferenza tra l'attività di vigilanza e quella di certificazione, del quale si riassumono i contenuti.

Attività ispettiva prima della certificazione

⇒ *Controlli iniziati successivamente alla presentazione di una istanza di certificazione*

Se la richiesta di certificazione del contratto è già stata presentata al momento dell'accesso ispettivo, ma il relativo procedimento non si sia ancora concluso, non essendo ancora maturato alcun effetto preclusivo nei confronti delle parti e dei terzi, il personale ispettivo potrà svolgere la propria attività informandone prontamente la Commissione di certificazione adita circa la pendenza dell'accertamento ispettivo, così che possa essere eventualmente sospeso il procedimento di certificazione, dato che la Commissione deve tenere conto delle eventuali osservazioni pervenute dalle Autorità pubbliche.

Al termine degli accertamenti, il personale ispettivo avrà altresì cura di comunicare gli esiti alla Commissione, onde consentirle di concludere il procedimento adottando le conseguenti determinazioni.

⇒ *Controlli iniziati prima della presentazione di una istanza di certificazione*

Se l'inoltro della richiesta di certificazione è successivo all'inizio dell'attività di vigilanza, l'organo ispettivo, non appena venga reso edotto – anche da parte del soggetto ispezionato o dal professionista – del deposito di un'istanza di certificazione, dovrà immediatamente informare la Commissione della pregressa pendenza di accertamenti ispettivi ai fini della sospensione del procedimento di certificazione in conformità a quanto previsto dal rispettivo regolamento, continuando a svolgere tutti gli accertamenti di competenza e, se del caso, adottando i relativi provvedimenti.

Anche in tal caso il personale ispettivo avrà cura di comunicare l'esito dell'accertamento alla Commissione.

Attività ispettiva dopo la certificazione

Se durante la verifica ispettiva sia esibita la certificazione di un contratto di lavoro o di appalto, i relativi effetti permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili, fatti salvi eventuali provvedimenti cautelari del giudice che anticipino l'esito del giudizio sul merito.

In tal caso, in presenza di vizi riconducibili all'erronea qualificazione del contratto o alla difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione, il personale ispettivo deve indicare nel verbale conclusivo l'espressa avvertenza che l'efficacia del disconoscimento (applicazione delle sanzioni ed eventuali altri effetti derivati) è condizionata al positivo espletamento del tentativo di conciliazione obbligatorio presso la Commissione di certificazione o, in caso la stessa non riuscisse, all'utile proposizione delle impugnazioni previste dall'articolo 80, D.Lgs. 276/2003.

Infatti, chiunque intenda presentare un ricorso giurisdizionale contro la certificazione al giudice del lavoro, deve prima rivolgersi alla medesima commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione; la comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo

di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

Dopo che sia stato infruttuosamente esperito il tentativo di conciliazione, è possibile per l'organo di vigilanza promuovere ricorso al giudice del lavoro (per errore attinente alla qualificazione giuridica del contratto o per una difformità tra il programma negoziale e quello che è stato effettivamente realizzato) o al TAR (in presenza di violazione delle norme di legge che disciplinano il procedimento o di uno sviamento dell'esercizio del potere certificatorio).

La decisione giurisdizionale di accoglimento del ricorso avrà effetto sin dal momento della conclusione del contratto solo nel caso in cui sia stato rilevato un errore nella sua qualificazione giuridica; mentre in caso di difformità del programma negoziale, la decisione spiegherà effetti dal momento in cui tale difformità abbia avuto inizio secondo quanto accertato in giudizio.

All'esito dell'impugnazione, l'Ufficio che ha condotto gli accertamenti, in caso di accoglimento, potrà, previa un'opportuna comunicazione al soggetto ispezionato, dar seguito ai provvedimenti già contestati con il verbale unico.